



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI
Divisione V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

VISTO l'articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024";

CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili denominato "Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali" risulta una disponibilità pari ad euro 29.957.883,37 per l'anno 2021, ad euro 29.961.877,19 per l'anno 2022 e ad euro 29.984.387,80 per l'anno 2023.

VISTO l'art. 45, comma 1-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 che sostituisce, all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "*cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi*" con le parole "*finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi*";

VISTA l'intesa sancita nella Conferenza unificata del 21 luglio 2021 sul decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 26/09/2021 al n. 2815, che definisce, per il triennio dal 2021 al 2023, i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli enti locali;

VISTO l'art. 4 comma 6 del predetto decreto n. 322 che demanda a un decreto della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (di seguito "Direzione") l'individuazione delle modalità e dei termini di accesso, di ammissione a finanziamento statale, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO il decreto direttoriale n. 6084 del 19 giugno 2019 di approvazione della Convenzione n. 6046 del 18 giugno 2019 con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le attività di supporto e assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017; registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 1116 in data 28/06/2019.

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 6953 del 17 giugno 2022 alla suddetta Convenzione, sottoscritto dalla Direzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A., per le attività di supporto e assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto direttoriale n.7018 del 20 giugno 2022 di approvazione dell'Atto aggiuntivo 6953 del 17/06/2022 alla Convenzione 6046 del 18/06/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 1081, della Legge 27/12/2017 n. 205 in corso di registrazione;

DECRETA:

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini di accesso, di ammissione al finanziamento statale, di erogazione delle somme, nonché di recupero in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 delle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021.
2. Le risorse sono assegnate per la redazione di progetti di **fattibilità tecnica ed economica** e/o di **progetti definitivi** e/o di **progetti esecutivi**, finalizzati alla **messa in sicurezza degli edifici o delle strutture pubbliche**, di esclusiva proprietà dell'Ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
3. Sono ammissibili al finanziamento i progetti finalizzati **all'adeguamento sismico** degli edifici e delle strutture pubbliche e, in caso di edifici o di strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla **messa in sicurezza edile ed impiantistica e all'adeguamento alla vigente**

normativa antincendio. Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche mantenendone la destinazione d'uso pubblico, nel caso in cui, dalle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica, risultasse più conveniente tale intervento.

4. È altresì possibile richiedere l'ammissione a finanziamento per la redazione di progetti di **miglioramento sismico**, esclusivamente per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come indicato al paragrafo 8.4 delle NTC 2018. In caso di beni di interesse culturale l'Ente dovrà trasmettere l'opportuna attestazione.
5. I progetti ammessi a finanziamento statale devono essere previsti nella programmazione dell'Ente beneficiario richiedente.

ART. 2

(Soggetti interessati)

Le Città metropolitane e le Province (di seguito "Enti beneficiari"), indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021, possono accedere al finanziamento statale, nei limiti delle risorse assegnate e per le finalità stabilite dallo stesso decreto.

ART. 3

(Caratteristiche delle progettazioni e spese ammissibili)

1. Le risorse sono assegnate agli Enti beneficiari per la redazione di uno o più progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivi e/o esecutivi, inseriti nella programmazione di ciascun Ente beneficiario richiedente, finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici o delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell'Ente e con destinazione d'uso pubblico.
2. Possono essere oggetto di finanziamento statale, solo qualora venga affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva, le spese relative ad attività propedeutiche alla redazione del progetto ammesso a finanziamento come le spese relative al rilievo degli edifici oggetto di intervento, allo studio di vulnerabilità sismica (comprensivo delle prove in situ), alla relazione geologica.
3. Possono essere oggetto di finanziamento statale, solo qualora venga affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva, i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, il costo ANAC e l'incentivo ai tecnici interni.
4. Sono ammissibili al finanziamento statale solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dopo il decreto di ammissione al finanziamento statale di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto direttoriale.

ART. 4

(Accesso alle risorse e ammissione dei progetti al finanziamento statale)

1. Per accedere alle risorse gli Enti beneficiari compilano la domanda di ammissione al finanziamento statale di uno o più progetti contenente le informazioni riportate nello schema allegato (allegato n. 1), secondo le modalità descritte nel successivo articolo 5 e in particolare:
 - a) l'elenco di uno o più progetti inseriti nella programmazione dell'Ente beneficiario, per i quali viene richiesto l'accesso a finanziamento statale, nei limiti delle risorse assegnate all'Ente beneficiario dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021;
 - b) le schede contenenti le informazioni di dettaglio relative ai singoli progetti;

- c) il CUP definitivo relativo ad ogni singolo progetto;
- d) in caso di edificio o struttura scolastica, il codice edificio dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES);
- e) le dichiarazioni relative al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto direttoriale ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 322 del 10 agosto 2021.

ART. 5

(Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento statale)

1. L'Ente beneficiario compila e presenta la domanda di ammissione dei progetti al finanziamento statale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (indicando gli estremi del provvedimento di delega), entro i termini indicati ai successivi commi 4 e 5, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo <https://www.mit.gov.it/node/10775>. L'applicazione informatica sarà **accessibile, a partire dal giorno 15 luglio 2022**, previa procedura di accredito e autenticazione all'Area Riservata dedicata agli Enti Locali e PA (Servizio Accrediti).
2. Al termine delle attività di compilazione le domande devono essere trasmesse attraverso l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; copia delle proposte trasmesse sarà inoltrata tramite l'applicazione informatica all'indirizzo pec indicato dall'Ente beneficiario e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Entro il termine fissato per la presentazione delle domande l'applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti; in tale fattispecie è valutata esclusivamente la domanda presentata per ultima in ordine temporale. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione dei progetti al finanziamento statale è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere dei termini indicati ai successivi commi 4 e 5, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande e per la modifica dei dati inseriti.
4. Per la domanda di ammissione dei progetti al finanziamento statale, a valere sui fondi assegnati per l'**anno 2021-2022**, le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande dovranno essere **completate entro le 13:59 del 15 settembre 2022**.
5. Per la domanda di ammissione dei progetti al finanziamento statale, a valere sui fondi assegnati per l'**anno 2023**, e sulle eventuali economie realizzate nell'anno precedente, di cui al successivo art. 8, comma 1, le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande potranno essere presentate a partire dal **01 febbraio 2023** e dovranno essere completate entro le 13:59 del **31 marzo 2023**.
6. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 1 del presente articolo, attivate oltre il decimo giorno antecedente i termini rispettivamente di cui ai precedenti punti 4 e 5, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Direzione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Analogamente, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente i termini rispettivamente di cui ai precedenti punti 4 e 5, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Direzione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
7. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ammissione dei progetti al finanziamento statale differente da quella indicata nel presente articolo.

ART. 6

(Valutazione delle richieste e ammissione dei progetti al finanziamento statale)

1. La Direzione, avvalendosi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., acquisisce ed esamina la domanda di ammissione trasmessa dall'Ente beneficiario verificando la coerenza del/i progetto/i, riportato/i nell'elenco della stessa, alle previsioni di cui all'art. 3 e, ove necessario, richiede all'Ente beneficiario eventuali integrazioni o chiarimenti, che dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta della Direzione.
2. Con uno o più decreti della Direzione è approvato l'elenco delle progettazioni ammesse a finanziamento statale per l'anno di riferimento, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento presenti sul capitolo di riferimento.
3. I decreti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 7 (Adempimenti previsti)

Gli Enti beneficiari, per ogni progetto ammesso a finanziamento statale, provvedono a:

1. **Avvio delle procedure di affidamento della progettazione**, in particolare:
 - a) Gli Enti beneficiari provvedono alla richiesta dei codici identificativi di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso il sistema informativo di monitoraggio dell'ANAC e al collegamento degli stessi al CUP sempre attraverso i suddetti sistemi informativi dell'ANAC.
 - b) Relativamente al servizio di progettazione principale, ossia il servizio attraverso il quale si concretizza la progettazione, gli Enti beneficiari provvedono alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di **sei mesi** decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione, ai sensi dell'art.1 comma 1082 della legge n. 205 del 2017, come modificato dal Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"). In caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, sempre entro i termini sopra indicati, gli Enti beneficiari inviano la nota di invito ai professionisti individuati a formulare l'offerta per la redazione del progetto o, in caso di affidamento diretto, inviano la determina a contrarre o atto equivalente.
 - c) Gli Enti beneficiari, **entro 10 giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera b)** e tramite l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., individuano il servizio di progettazione principale selezionandolo tra tutti i CIG perfezionati e SMARTCIG precedentemente collegati al CUP nei sistemi informativi dell'ANAC, integrando laddove richiesto i dati necessari e procedendo contestualmente alla relativa trasmissione.
2. **Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione**:
 - a) Gli Enti beneficiari provvedono all'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione principale, entro e non oltre il termine perentorio di **300 giorni** decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione e, ad esclusione degli SMARTCIG e dei costi per affidamenti *in house*, all'inserimento nel sistema SIMOG dell'ANAC o nel sistema informatizzato messo a disposizione dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo al netto delle economie conseguite, dati che l'applicazione riceverà automaticamente.
 - b) Gli Enti, **entro 10 giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera a)**, e tramite l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., inseriscono gli ulteriori dati richiesti relativamente all'aggiudicazione del servizio di progettazione principale, procedendo contestualmente alla relativa trasmissione.
 - c) Gli Enti beneficiari, per ogni progetto ammesso a finanziamento statale, provvedono a inserire nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., i costi accessori di cui all'art.3, comma 3, entro il termine previsto al successivo comma 3.

3. **Aggiudicazione di tutti i servizi e approvazione dell'ultimo livello progettuale**
 - a) Entro il termine previsto alla successiva lettera b) gli Enti beneficiari aggiudicano gli eventuali ulteriori servizi collegati al CUP per i quali, relativamente ai soli CIG è richiesto, come descritto nel precedente punto a), l'inserimento nei sistemi dell'ANAC della data di aggiudicazione definitiva del progetto e comunque per tutti è richiesto il completamento delle informazioni relativamente all'aggiudicazione nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) Entro **24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione principale**, gli Enti beneficiari provvedono all'**approvazione dell'ultimo livello progettuale** finanziato e del relativo costo finale al netto delle economie conseguite e provvedono inoltre, attraverso l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., ad inserire e trasmettere il provvedimento di approvazione in formato digitale, la data di approvazione e il costo finale della progettazione al netto delle economie conseguite; quest'ultimo deve essere espressamente indicato nel provvedimento stesso, in alternativa dovrà essere allegata al provvedimento una dichiarazione attestante il suddetto costo;
4. In caso di finanziamento statale concesso per la progettazione definitiva, gli Enti provvedono all'inserimento in SIMOG della **data di avvio delle procedure di affidamento del progetto esecutivo** entro e non oltre il termine perentorio di **diciotto mesi** decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo; gli Enti, inoltre, provvedono all'inserimento della stessa data nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro **10 giorni** dalla medesima scadenza. Per SMARTCIG e costi per affidamenti *in house* l'inserimento della suddetta data deve avvenire unicamente nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
5. In caso di finanziamento statale concesso per la progettazione esecutiva, gli Enti provvedono alla **pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei relativi lavori** entro il termine perentorio di **diciotto mesi** decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo. Gli Enti, inoltre, provvedono all'inserimento della stessa data nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro **10 giorni** dalla medesima scadenza.
6. Per le operazioni di cui ai precedenti punti 1.c), 2.b), 3.b) l'applicazione rilascerà apposita ricevuta, che sarà trasmessa all'Ente beneficiario e al Ministero.

ART. 8

(Impiego delle economie)

1. Le economie conseguite da ciascun Ente beneficiario, per ogni anno, sulle singole progettazioni ammesse a finanziamento statale, implementano le risorse stanziare per lo stesso Ente per l'anno successivo.

ART. 9

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario sono erogate automaticamente dalla Direzione, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento presenti sul capitolo di riferimento, in due soluzioni:
 - a. un acconto pari al 40% del finanziamento statale ammesso per l'anno di riferimento, a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento di cui all'art. 6 comma 2;
 - b. il saldo, al netto delle economie conseguite, all'approvazione da parte dell'Ente finanziato dell'ultimo livello progettuale.
 - c.

ART. 10

(Definizione finale del finanziamento statale)

1. Per la definizione dell'importo definitivo del finanziamento statale, l'Ente beneficiario presenta, entro **sei mesi** dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivo e/o esecutivo, attraverso l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., la rendicontazione delle spese sostenute, fornendo dati e documentazione a supporto relativamente alle spese di ogni CIG/SMARTCIG, costi per affidamenti in house e costi accessori associati. L'applicazione rilascerà apposita ricevuta, che sarà trasmessa all'Ente beneficiario e al Ministero.
2. Per i progetti di fattibilità tecnica ed economica oggetto di finanziamento statale la Direzione, effettuate le verifiche o richieste eventuali integrazioni/chiarimenti, notifica all'Ente beneficiario l'importo definitivamente ammesso al finanziamento statale.
3. Per i progetti definitivi oggetto di finanziamento statale la Direzione, effettuate le verifiche e richieste eventuali integrazioni/chiarimenti, accerta il rispetto del termine dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione esecutiva, entro il termine perentorio di **diciotto mesi** decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo e notifica all'Ente Beneficiario il provvedimento che individua l'importo definitivamente ammesso al finanziamento statale.
4. Per i progetti esecutivi oggetto di finanziamento statale la Direzione, effettuate le verifiche o richieste eventuali integrazioni/chiarimenti, accerta il rispetto del termine della pubblicazione di gara per l'appalto dei relativi lavori entro il termine perentorio di **diciotto mesi** decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo e notifica all'Ente Beneficiario il provvedimento che individua l'importo definitivamente ammesso al finanziamento statale.
5. Qualora l'attività di progettazione non sia portata a compimento per cause non imputabili all'Ente beneficiario, possono comunque essere ammesse a finanziamento statale le spese sostenute, a seguito di specifico accertamento effettuato dalla Direzione.

ART. 11

(Monitoraggio delle attività)

1. Gli Enti beneficiari sono tenuti, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, a rendere disponibili i dati relativi ai progetti ammessi a finanziamento statale nella BDAP, anche al fine di consentire alla Direzione il monitoraggio dei procedimenti relativi alle progettazioni oggetto di finanziamento statale.
2. In particolare, mediante la BDAP, la Direzione verifica:
 - a) l'esistenza del CUP di cui all'art. 4 comma 1 lettera c);
 - b) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b) di avvio delle procedure di affidamento del servizio di progettazione;
 - c) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) per l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione;
 - d) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 4, per l'avvio delle procedure per l'affidamento del progetto esecutivo;
 - e) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 5, per la pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei relativi lavori.

ART. 12

(Revoca delle risorse)

1. Sono oggetto di automatica revoca le risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario per le quali l'Ente stesso:

- a) non ha presentato domanda di ammissione;
 - b) non ha presentato domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini indicati dall'art. 5, ai commi 1, 4 e 5.
2. Sono altresì oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a finanziamento statale per le attività di progettazione per le quali l'Ente beneficiario:
 - a) non ha avviato le procedure di affidamento della progettazione entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione ed alla successiva comunicazione attraverso il portale di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) non ha provveduto all'aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 300 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto ammissione;
 - c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel presente decreto, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
 3. Sono altresì oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a finanziamento statale per la redazione dei progetti definitivi per i quali l'Ente non ha provveduto ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva entro il termine perentorio di diciotto mesi decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.
 4. Sono altresì oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a finanziamento statale per la redazione dei progetti esecutivi per i quali l'Ente non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei relativi lavori entro il termine perentorio di diciotto mesi decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
 5. Le somme erogate e non utilizzate o non definitivamente ammesse a finanziamento statale devono essere versate da parte dell'Ente beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità per tempo comunicate dalla Direzione.

ART. 13

(Verifica)

1. La Direzione effettua verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti, sulle attività delle progettazioni oggetto di finanziamento statale e sul loro stato di attuazione.
2. L'Ente beneficiario fornisce copia di ogni documento sia ritenuto necessario o utile alla Direzione.

ART. 14

(Rapporto con terzi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rimane estraneo a qualsiasi controversia possa insorgere tra l'Ente beneficiario e terzi nell'affidamento e nell'esecuzione delle attività oggetto di finanziamento statale.

ART. 15

(Entrata in vigore)

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE